

## DR

## Decreto Rettorale

### Oggetto

Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Perugia ad attività connesse ai servizi resi dall'Università di cui all'art. 11 D.LGS. 29 marzo 2012 n. 68 (150 ore): emanazione

### Il Rettore

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto il Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Perugia ad attività connesse ai servizi resi dall'Università di cui all'art. 11 D.LGS. 29 marzo 2012 n. 68 (150 ore), emanato con D.R. n. 321 del 24.02.2020 e modificato con D.R. n. 811 del 05.05.2021;

Visto in materia di competenze, l'art. 16, comma 2, lett. l, dello Statuto, ai sensi del quale il Senato Accademico approva, previo parere del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti di Ateneo e delle sue strutture;

Letta e richiamata la delibera del Senato Accademico n. 236 del 29 aprile 2024 con cui è stata approvata, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione reso in data 30 aprile 2024, la modifica dell'art. 3 del Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Perugia ad attività connesse ai servizi resi dall'Università di cui all'art. 11 d. lgs. 29 marzo 2012 n. 68 (150 ore) nel testo riportato in delibera;

Visto e richiamato l'art. 53 dello Statuto di autonomia ai sensi del quale, tra l'altro, i Regolamenti di Ateneo e le loro successive modifiche sono approvati dai competenti organi ed emanati con decreto del Rettore;

Ravvisata, conseguentemente, la competenza ad adottare il presente provvedimento;

### Ripartizione Legale

Dirigente ad interim  
Dott.ssa Anna Vivolo

Responsabile Area  
Dott.ssa Sabrina Bonfiglio

Responsabile Ufficio  
Dott.ssa Francesca  
Crispoltoni

### Decreta

- di emanare la modifica dell'art. 3 del Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Perugia ad attività connesse ai servizi resi dall'Università di cui all'art. 11 D.LGS. 29 marzo 2012 n. 68 (150 ore), nel testo approvato dal Senato Accademico del 29 aprile 2024, nel modo che segue, ove la stessa è evidenziata in grassetto:

Art. 3

Comitato per le attività di collaborazione

1. L'Ufficio competente, nell'esercizio delle sue attribuzioni, è coadiuvato da un Comitato composto dal Rettore, o suo Delegato, che lo presiede e da 5 membri così individuati:

- il Presidente del Consiglio degli Studenti o suo Delegato;
- un rappresentante dei docenti nel Senato Accademico, nominato dal Senato medesimo;
- il Coordinatore, o suo Delegato, del Centro Servizi Bibliotecari di Ateneo;
- Il Dirigente, o suo Delegato, della Ripartizione Didattica;
- il Responsabile dell'Ufficio competente di cui all'art. 2 del presente regolamento, anche con funzioni di verbalizzazione.

2. Il Comitato ha funzioni propositive sui contenuti del bando e consultive sui ricorsi presentati dagli studenti, che ritengano di essere stati pregiudicati nel collocamento nella graduatoria provvisoria predisposta all'esito della selezione.

**3. Il Comitato è convocato dal Presidente, il quale fissa la data, l'ora, il luogo dell'adunanza e la modalità di svolgimento della seduta, nonché il relativo ordine del giorno. Le sedute possono svolgersi in presenza e in modalità telematica.**

**4. Di ogni riunione viene redatto dal Segretario un verbale di cui si prende atto seduta stante.**

**5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Comitato. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.**

**6. Il presente articolo è volto a disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali.**

**Per seduta in presenza si intende quella che prevede la partecipazione dei componenti in presenza fisica in locale a tal fine dedicato.**

**Per seduta telematica si intende quella effettuata utilizzando l'apposita piattaforma digitale messa a disposizione dall'Ateneo.**

**7. La modalità di svolgimento della seduta, unitamente alle modalità operative di partecipazione, vengono indicate nell'atto di convocazione.**

**Non è ammessa, nella modalità telematica, la discussione di argomenti all'ordine del giorno che prevedono una votazione a scrutinio segreto.**

**8. Le adunanze devono svolgersi in video e audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:**

- la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
- l'identificazione di ciascuno di essi;
- l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.

**9. La piattaforma digitale messa a disposizione dall'Ateneo deve assicurare:**

- la riservatezza della seduta;
- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
- la contemporaneità delle decisioni;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni.

**10. In caso di seduta telematica, ai componenti il Comitato è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.**

**11. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del componente impossibilitato a mantenere attivo il collegamento.**

**12. Ogni partecipante alla seduta deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat, in caso di seduta telematica.**

**13. I componenti il Comitato sono tenuti alle seguenti regole di comportamento:**

- non condividere con soggetti terzi il link della seduta telematica;
- adottare gli accorgimenti tecnici ed organizzativi per garantire la riservatezza della seduta;
- non condividere con soggetti non partecipanti alla seduta la documentazione condivisa durante la seduta o inviata precedentemente, garantendo la riservatezza delle informazioni ivi contenute. Tale prescrizione ha validità anche dopo la seduta;
- garantire che, tramite i dispositivi utilizzati, non siano presenti soggetti non invitati a partecipare;
- non attivare software o altri sistemi di registrazione audio e/o video della seduta;
- non trasmettere all'interno della piattaforma immagini, prodotti o riproduzioni di contenuti soggetti alle norme del diritto d'autore.

**Ciascun componente o altro soggetto invitato ad intervenire alla seduta telematica è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma e dell'utilizzo improprio del microfono e della telecamera.**

**14. Di norma, anche per garantire la qualità della comunicazione, ogni componente avrà cura di mantenere disattivato il proprio microfono, tranne quando interpellato oppure per effettuare un intervento. Di norma resta aperto il microfono del Presidente per esigenze di moderazione dei lavori. Per intervenire nel dibattito i componenti devono chiedere la parola a chi presiede mediante l'apposita funzione.**

**15. Oltre a quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e dai regolamenti di funzionamento dei singoli organi/consessi, nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato: il luogo in cui si trova il Presidente, da intendersi come sede della riunione, il nominativo del Segretario verbalizzante, i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno.**

**Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.**

- di disporre che il presente decreto, con l'allegato Regolamento, nel testo consolidato resti pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ateneo per trenta giorni consecutivi.

Il testo del citato Regolamento è, altresì, inserito nel sito web dell'Ateneo alla voce "Statuto e Regolamenti".

Il Rettore

**Prof. Maurizio Oliviero**

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)